

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

**OGGETTO: contratto di appalto dei lavori per l'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi impianto antincendio, strutture
separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto
rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio nell'istituto I.I.S.
EUROPA-WOOLF via R. Trinchieri n.49- Roma.
CIG: 9560384674 ---CUP:F82B18000050003
Repertorio n. 12492**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Quattro** del mese di **Dicembre** in
Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta
n.41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città
metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse
dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Arch. Carlo COLECCHIA, nato a xxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica
a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, giusta delega prot. n. CMRC
0205504 del 04.12.2024 del Direttore del Dipartimento I Ing.Claudio Dello
Vicario, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I della
Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima
rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma
via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art.
107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ---

2) Sig. Matteo CRISTOFARI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente

a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'operatore economico CRIMAC COSTRUZIONI srl, con sede in Roma via Alessandro Trotter n. 3 - C.F.: 09910951004, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 17.03.2008 al REA n. RM- 1196427, come risultante da documento n. T581788814 del 18.11.2024, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con determinazione dirigenziale n. 4240 del 30.12.2022 del Servizio n. 4 del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento nonché le modalità di affidamento relativo ai lavori *per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio impianto antincendio, strutture separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio nell'istituto I.I.S. EUROPA-WOOLF via R. Trinchieri n.49- Roma*, dell'importo di € 288.086,30 soggetto a ribasso, oltre ad € 3.869,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di € 291.955,67 oltre IVA.

- che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/16, con il

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, sull'elenco prezzi, individuato con valutazione di congruità delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del citato decreto, con esclusione automatica, relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;

- che nella procedura aperta esperita il giorno 09.02.2023, come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un ribasso del **30,9911%** corrispondente ad un importo di aggiudicazione di **€ 202.644,56**, inclusi **€ 3.869,37** per oneri della sicurezza oltre IVA, l'operatore economico CRIMAC COSTRUZIONI srl, con sede in Roma via Alessandro Trotter n. 3 - C.F.: 09910951004, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che in data 02.02.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.1**);

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 711 del 10.03.2023 del Servizio 1 del Dipartimento I, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 10.03.2023 Registro di Sistema n. PI021436-23 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che l'Arch. Silvia Gaddini, funzionario tecnico del Servizio 1 del Dipartimento I, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot.n. CMRC-0068683 del 02-05-2023 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che, con apposita relazione, il Responsabile Unico del Procedimento

Arch.Silvia Gaddini ed il Progettista incaricato STUDIO PARIS

ENGINEERING srl hanno attestato il rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH;

- che in data **22.07.2024** è stato sottoscritto dal Sig. Matteo Cristofari rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dei lavori e nuovo Responsabile Unico del Procedimento Geom. Massimiliano Pioli il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 del D.Lgs.50/16 ess.mm.ii e D.M.MIT.n.49/18;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n. 42842678 di protocollo con scadenza 03.02.2025, conservato in atti;---

- che è stata acquisita l'informazione **antimafia liberatoria provvisoria**, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 18.09.2024 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0356753_20240918, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato operatore economico CRIMAC COSTRUZIONI srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice Antimafia;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n. CMRC 0196629 del 21.11.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla comunicazione antimafia liberatoria provvisoria acquisita riferita all'Operatore economico CRIMAC COSTRUZIONI srl e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I Arch.Carlo COLECCHIA, concede in appalto all'operatore economico CRIMAC COSTRUZIONI srl, che, a mezzo del Signor Matteo CRISTOFARI accetta, l'esecuzione dei lavori *per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi impianto antincendio, strutture separanti REI, porte REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rivelazione fumi, impianto sonoro allarme antincendio nell'istituto I.I.S. EUROPA-WOOLF via R. Trinchieri n.49- Roma.---*

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4240 del 30.12.2022:

a) capitolato speciale di appalto;---

b) elenco prezzi

c) computo metrico;----

d) cronoprogramma;-----

e) piano di sicurezza e coordinamento .----

f) relazione relativa al principio del D.N.S.H.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e), f)** (**Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6,7**)

unitamente all'Offerta Economica (**Allegato n.8**) costituiscono, pertanto, un

corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non

allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città

Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte

integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti,

il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai

successivi articoli e il Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenze.

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **202.644,56 (euro**

duecentoduemilaseicentoquarantaquattro/56) IVA esclusa. Il costo della

manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 51.689,35. La spesa complessiva,

compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 2351 del 13.07.2023

del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I da citare obbligatoriamente

nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore

economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante

polizza fidejussoria n. VH044882/DE rilasciata dalla VHV ALLGEMEINE

VERSICHERUNG- Agenzia di Hannover Intermediario OLIMPIA

CAUZIONI srl –Roma in data 25-06-2024 per l'importo di € 34.033,11.--

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei

Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione

ISO 9001:2015, rilasciata da PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

certificato n. C2024-03041 avente scadenza il 30.05.2027 e della certificazione

ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da PERRY JOHNSON REGISTRARS,

INC certificato n. C2024-03042 avente scadenza il 30.05.2027, pertanto

usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20

per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi

dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze

contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione.

L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento

della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante

l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,

l'Opeartore economico ha sottoscritto con la CHUBB EUROPEAN GROUP

SE- Agenzia OLIMPIA MANAGING GENERAL AGENT srl - OLIM0010-

Milano, la polizza n. ITCSRR08694 rilasciata in data 08.07.2024 .--

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate,

come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono

conformi agli schemi approvati con D.M. n.31/2018 e D.M. n.193/2022. In tali

polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore

economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art.16 del C.S.A., decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno **22.07.2024**. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in

forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 23 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art.27 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51, 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- . L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *CATEGORIA OG1, CATEGORIA OS3 , CATEGORIA OS30*, come riportato nella Determinazione dirigenziale n. 2351 del 13.07.2023 del

Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.--

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. L'Operatore economico non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.198/2006. L'Operatore economico non è tenuto all'obbligo della redazione della relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021. **L'Operatore economico assume, altresì, l'obbligo di impiegare nel presente appalto almeno una donna o un giovane sotto i 36 anni o un disabile, ai sensi dell'art.47, comma 4, della L.108/2021.** Per l'inadempimento dell'Operatore economico dell'obbligo di cui al precedente capoverso sarà applicata, in ossequio alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 47 del medesimo decreto legislativo, una penale del **5x100** da calcolare sull'importo complessivo del contratto ridotta alla metà se l'inadempimento riguardi uno soltanto degli obblighi assunti, comunque nei limiti dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50, comma 4 del D.L. n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla comunicazione antimafia liberatoria provvisoria acquisita tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0356753_20240918 in data 18.09.2024, ex art.91 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico CRIMAC COSTRUZIONI srl, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione

dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via Alessandro Trotter n. 3.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono

unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Matteo CRISTOFARI

IL DIRIGENTE: firmato Carlo COLECCHIA

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Matteo CRISTOFARI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.